

STRUTTURA COMPLESSA DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST

Procedura integrata Valutazione V.I.A. e A.I.A. modifica, rinnovo e adeguamento BATc

RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Risultato atteso:

B2.01 G07_2020_01511 – B2.02 G07_2020_01658

OGGETTO: Installazione IPPC denominata AZIENDA AGRICOLA ALMA S.S. di DEFENDI R. e RAZZANO A. - RIESAME AUTORIZZAZIONE IPPC per ampliamento, adeguamento nuove BAT e istanza di VIA per numero di capi allevati superiore ai 3000 capi suini. Art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ed art.23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e per il riesame dell'AIA (art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

PROPONENTE: Azienda Agricola ALMA s.s.

COMUNE: Montiglio Monferrato

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231

PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

Redazione (ogni Tecnico per il proprio settore di competenza)	Arch. Alessandro Boano	
	Dott.ssa Valeria Gai	<i>Valeria Gai – 20 Novembre 2020</i> <i>*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993</i>
	Dott.ssa Elena Scagliotti	<i>Elena Scagliotti – 20 Novembre 2020</i> <i>*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993</i>
	Ing. Francesca Valenzano	
	Dott. Claudio Varaldi	<i>Claudio Varaldi – 20 Novembre 2020</i> <i>*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993</i>
	Dott.ssa Sara Vazzola	<i>Sara Vazzola – 20 Novembre 2020</i> <i>*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993</i>
Verifica ed approvazione	Responsabile S.S. Attività di Produzione Piemonte Sud Est Dott.ssa Anna Maria Livraga	
	Responsabile vicario S.S. Servizio territoriale di Asti Dott.ssa Donatella Bianchi	

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231

PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

1. Introduzione

Il presente contributo valuta complessivamente la documentazione predisposta per la procedura di valutazione di impatto ambientale – fase di Valutazione e per l'istanza di riesame con valenza di rinnovo, ampliamento ed adeguamento alle nuove Batc presentata dalla azienda agricola ALMA s.s. con sede operativa in Montiglio Monferrato, regione Valle d'Aosta, 6 ai sensi dei disposti del D. Lgs 152/06 ss. mm. e ii.


Il contributo di ARPA Piemonte si configura quale supporto tecnico-scientifico all'Autorità Competente. L'analisi della documentazione è stata condotta ai sensi dei contenuti delle Norme e degli Allegati del D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.

2. Inquadramento territoriale e caratteristiche progettuali sintetiche.

L'azienda agricola ALMA S.S. ha ottenuto l'autorizzazione IPPC con DD. N. determina 2521 del 31/09/2008 e successivo aggiornamento con DD n. 3782 DEL 03/10/2013. Nel corso dell'anno 2020 è stata presentata una istanza di riesame per adeguamento BAT prorogata dall'autorità competente in riferimento alla necessità, segnalata dal proponente, di procedere contestualmente ad un ampliamento dell'attività produttiva esistente. Questa situazione prevede l'attivazione della procedura di VIA – Valutazione – di competenza Provinciale in riferimento al superamento della soglia dei 3000 capi. L'ampliamento dell'allevamento di suini da ingrasso raggiungerà un numero di capi pari a 4300 rispetto ai 2800 previsti nell'attuale autorizzazione.

Tale incremento verrà supportato dalla realizzazione delle seguenti strutture aziendali:

- realizzazione di n. 4 nuovi capannoni nel sito utili a contenere l'ampliamento dei capi previsto in 4300 capi. La tipologia di allevamento è identica a quella già attuata nei capannoni preesistenti.
- posa di n. 2 silos per lo stoccaggio dei mangimi destinati all'alimentazione dei capi che saranno allocati nei nuovi capannoni;
- realizzazione di un capannone destinato a deposito attrezzi e macchinari.



Localizzazione interventi in progetto – Fonte relazione tecnica

Le diverse attività che caratterizzano l'attuale allevamento non sono oggetto di modifica o variazione. Le fasi di lavorazione rimangono invariate; la nuova organizzazione consentirà di ottimizzare il processo produttivo garantendo il benessere animale gestito dal veterinario aziendale.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231

PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

In considerazione della tipologia di procedura che è stata attivata dall'autorità competente la scrivente Agenzia ha articolato il presente contributo in modo da rispondere compiutamente agli aspetti riguardanti la compatibilità ambientale della proposta progettuale e l'analisi specifica di tutti gli aspetti che riguardano il riesame con valenza di rinnovo, ampliamento ed adeguamento alle nuove Batc dell'azienda agricola ALMA s.s.

3. Giudizio di compatibilità ambientale - Analisi della documentazione e valutazioni di competenza

La valutazione della documentazione è stata condotta seguendo i disposti dell'art. 22 e seguendo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del D. Lgs 152/06 ss.mm. e ii.

3.1. Aspetti progettuali e localizzativi

L'azienda agricola esistente si trova in area definita dal vigente P.R.G.C. Le nuove strutture sono state oggetto di Variante semplificata per consentire l'ampliamento e la realizzazione dei capannoni ad uso agricolo (delibera consiglio comunale n. 22/2017). Contestualmente si è variata la carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica, a seguito di studio idraulico, portando da IIIb2 a IIb la classe e rendendo quindi edificabile l'area non più soggetta a rischio idraulico elevato.

L'attività svolta e l'ampliamento richiesto risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione sovra ordinata.

3.2. Atmosfera, odori

Sono state prese in considerazione le informazioni riferite alla zonizzazione relativa alla qualità dell'aria definite con la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2014, n. 41-855 e analizzati gli aspetti meteo climatici locali. Sono stati indicati gli aspetti emissivi riferiti alle diverse attività dell'azienda e del traffico veicolare indotto. Non si evidenziano a riguardo criticità nelle descrizioni condotte.

3.3 Acustica

In base alla classificazione acustica del territorio del Comune di Montiglio Monferrato, (redatta ai sensi della legge 447/1995, del D.P.C.M. 14/11/1997, della L.R. Piemonte n. 52 del 20/10/2000 e del D.G.R. n. 85 del 06/08/2001) la classe di appartenenza dell'azienda ricade in classe acustica IV (area ad intensa attività umana). Questa risulta compatibile con le attività svolte.

3.4 Acque superficiali, sotterranee e scarichi

L'area dell'azienda è attraversata dal torrente Versa. Tale torrente nasce poco a nord di Cocconato al confine con la provincia torinese. Il torrente, dopo un percorso lungo circa 35 km, sfocia nel fiume Tanaro, poco ad est di Asti. L'attività non produce alcun scarico di reflui tecnologici; l'unico scarico aziendale è rappresentato dai servizi igienici (assimilabile ai civili), dotato di fossa Imhoff e sottoposto a regolare pulizia e manutenzione. A questo proposito si consiglia l'inserimento di un percolatore, adeguatamente dimensionato, dopo la Imhoff per affinare il processo depurativo.

Con l'aumento di capi previsto si avrà un complessivo aumento del consumo delle risorse idriche da acquedotto, legato alle maggiori quantità di acqua necessarie ad abbeverare i capi allevati. Si stima un aumento di circa il 30-35% dei consumi idrici.

Le modalità di gestione delle acque meteoriche proposte garantiscono minime interferenze con la rete idrografica superficiale secondaria (fossati e rii). Le opere di regimazione e convogliamento previste in progetto dovranno essere mantenute in efficienza nel tempo

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231

PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

3.5 Suolo ed ecosistemi

L'azienda ricade in un ambito prevalentemente agricolo che presenta quindi anche caratteri diffusi di naturalità. Le analisi condotte risultano piuttosto semplificate ma coerenti con la tipologia di progetto presentato. In considerazione del fatto che il torrente Versa attraversa il sito dell'allevamento si ritiene auspicabile l'introduzione di una fascia tampone di almeno 3 metri così come previsto dal D.D. 5 aprile 2012 n° 296 "Decreto Ministeriale n°30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. e DGR n° 88-3598 del 19/3/2012. Applicazione dello standard di condizionalità 5.2 (introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua)

3.6 Piano di Monitoraggio

In relazione a quanto valutato non si ritiene necessario individuare specifici monitoraggi riferiti alla procedura di Valutazione. Si rimanda comunque agli aspetti trattati di seguito e riferiti al PMC.

3.7 Considerazioni conclusive e proposte di condizioni ambientali

Si ritiene che le analisi condotte nello Studio di Impatto Ambientale e nella documentazione predisposta a corredo della proposta progettuale abbiano individuato i probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente nelle sue diverse fasi. Sono state individuate alcune misure per evitare, prevenire o ridurre e compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi. Rispetto ad alcune matrici e componenti ambientali la scrivente Agenzia, nel presente documento, ha provveduto ad individuare altri aspetti ed indicazioni utili a migliorare la compatibilità ambientale del progetto (affinamento depurazione reflui e realizzazione fasce tampone lungo il Versa) e chiede all'autorità competente di riportarli come condizioni ambientali nel provvedimento conclusivo della procedura di V.I.A.

4. AIA

4.1 Analisi puntuale delle Batc inerenti al settore di riferimento e aspetti ambientali correlati (emissioni, gestione effluenti zootecnici, odori)

L'Azienda ha prodotto uno specifico allegato tecnico in cui ha effettuato l'analisi puntuale di ogni migliore tecnica disponibile illustrata nel documento europeo recante le Batc di settore, con riferimenti all'attuale applicazione.

Si prende quindi atto di quanto espresso dalla ditta, si fa d'altro canto presente che la BAT 1 si concretizza nella predisposizione di un sistema di gestione ambientale, per quanto eventualmente non certificato. Risulta quindi necessaria l'oggettivazione di quanto analizzato ed espresso dalla ditta in merito. Si richiede pertanto di chiarire se siano state sviluppate e applicate procedure di gestione in tal senso.

È inoltre necessario che la ditta giustifichi maggiormente la parziale applicazione delle BAT ad esempio nel caso della gestione dell'alimentazione (BAT 3 - punto a, BAT 4 – punto c).

In relazione all'analisi delle Batc si allega alla presente la "posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle Batc in ambito agro-zootecnico", trasmessa alla Regione Piemonte con prot. n. 113961 del 27/12/2018, che prende in particolare considerazione gli impatti dell'agricoltura, correlati agli obiettivi di qualità dell'aria e delle acque superficiali e sotterranee ai sensi della direttiva WFD.

Fermo restando quanto sopra, premesso che tra le Migliori Tecniche Disponibili l'applicazione di quelle a più elevata prestazione ambientale nel contenimento delle emissioni è ritenuta necessaria e non prorogabile, si pone l'attenzione sui seguenti aspetti.

Per quanto riguarda il vascone in calcestruzzo per lo stoccaggio del liquame, la posizione tecnica di Arpa Piemonte evidenzia che la letteratura disponibile al momento, è concorde nell'indicare la

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231

PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

copertura con “crosta naturale” come la meno costosa, ma al contempo la meno efficace, tra le coperture possibili, nel contenimento dell'ammoniaca (l'efficienza di abbattimento tramite croste ben mantenute è stimata intorno al 40% rispetto alle emissioni da stoccaggi senza copertura, efficienza pari alla metà di quella riferibile ad una copertura rigida, tettoia o tenda). Inoltre, la copertura con crosta naturale non si forma, o affonda, a temperature basse e richiede, per essere efficace, spessori da 10 a 20 cm e continuità su tutta la superficie dello stoccaggio e può, in determinate condizioni di secchezza, aumentare le emissioni di N₂O. Per contro, è opportuno segnalare che coperture rigide o coperture flessibili (*tent covers*, *domeshaped covers*, *flat covers*, come da nomenclatura riportata dal documento BREF di settore), richiamate alle BAT 16 b1 e b2 del documento BAT conclusions, garantiscono riduzioni delle emissioni di ammoniaca ed odori dell'80-90% e prevengono l'ingresso in vasca dell'acqua piovana. Peraltro, il citato documento BREF testimonia come le coperture flessibili possano essere applicate a vasche di stoccaggio esistenti senza sostanziali modificazioni fino ad un diametro di 30 m, e che il palo centrale può essere montato anche a vasca non svuotata. Si richiede pertanto l'applicazione di una delle MTD descritte a efficienza medio alta.

Tra le coperture galleggianti, richiamate alla BAT 16 b3, meno performanti in termini di efficacia di contenimento delle emissioni in atmosfera, e le flottanti si rimanda al documento tecnico allegato.

Relativamente alle emissioni di ammoniaca dai dieci capannoni (di cui sei esistenti e quattro in progetto), con riferimento alla Tabella 2.1 della BATc 30 e tenuto conto dei valori annuali dell'azienda stimati per il nuovo assetto, la scrivente Agenzia ritiene adeguato il limite in flusso di massa annuale di NH₃ totale da stabulazione proposto dall'azienda, pari a 6,26 t/anno complessive, calcolate sulla base della nuova potenzialità massima dell'allevamento (4300 capi). Il rispetto di tale limite andrà perseguito mediante l'applicazione e l'eventuale implementazione, dove tecnicamente realizzabile, delle migliori tecniche disponibili associate ad una corretta gestione delle stesse, con particolare riferimento alle tecniche elencate nella BATc 30 e nella sezione 4.12, al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero per suini da ingrasso.

In riferimento a quanto espresso nella posizione tecnica di Arpa Piemonte, si richiede all'ente autorizzante di prescrivere nel nuovo atto autorizzativo un monitoraggio dei flussi di massa annuali di CH₄, da effettuarsi con metodica di calcolo analoga a quella indicata per il NH₃ nel paragrafo relativo al PMC, a partire da misurazione della concentrazione di CH₄ mediante adsorbitori passivi, nelle più gravose condizioni di esercizio, durante la fase di avvio e messa a regime dello stabilimento. In merito al numero e al posizionamento di tali adsorbitori passivi e ai dati meteorologici da allegare a tale monitoraggio di CH₄, si faccia riferimento a quanto richiesto nel seguito per i monitoraggi annuali di NH₃ nel paragrafo relativo al PMC. I risultati del monitoraggio effettuato dovranno essere trasmessi all'Ente autorizzante, al fine di procedere ad una valutazione in merito alla necessità o meno di prevedere limiti aggiuntivi per il parametro CH₄: in caso di valori significativi, l'azienda dovrà inoltre presentare una proposta di modalità tecniche e operative da implementare in azienda ai fini di perseguire una riduzione delle emissioni di metano in atmosfera.

In merito al quadro riassuntivo, si richiede innanzitutto di esplicitare i valori di portata (Nm³/h) relativi ai punti di emissione E7, E8 ed E9, in quanto mancanti sia nella documentazione tecnica, sia nel quadro riassuntivo di cui all'Allegato A della determina attualmente in vigore. A tal proposito, si segnala inoltre che, ai fini di agevolare il corretto svolgimento delle operazioni di controllo, si ritiene fondamentale che i limiti di tutti i camini non a portata naturale indicati nel quadro riassuntivo siano espressi sia in concentrazione (mg/Nm³), sia in flusso di massa (kg/h). Per quanto riguarda il punto di emissione E7, relativo alla fase di pulitura del mais, si segnala all'ente autorizzante l'opportunità di introdurre un limite per polveri totali, compreso tra 10 mg/Nm³ e 20 mg/Nm³, come previsto al par. cc dell'Allegato I al D.P.R. 53/2013 e al par. 2.A dell'Allegato 2 alla D.D. della Regione Piemonte n. 40 del 23/10/2007, qui richiamati come riferimenti tecnici.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231

PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

Per quanto riguarda il punto di emissione E8, relativo alla fase di essiccazione di 80-100 t/giorno di mais verde (25% umidità) per scambio diretto mediante l'impiego di due bruciatori a GPL aventi potenzialità termica pari a 523 KW e 1163 KW rispettivamente, si segnala all'ente autorizzante l'opportunità di valutare, oltre all'attuale limite di 15 mg/Nm³ per polveri totali, anche l'introduzione di un limite per il parametro COV, di 50 mg/Nm³. Sulla base della sommatoria delle potenzialità dei due bruciatori a GPL di cui sopra, pari a 1686 KW totali, il punto di emissione E8 risulta invece esente dal rispetto di limiti relativi ai parametri di combustione, in riferimento al punto v-bis della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il limite di 15 mg/Nm³ per polveri totali dovrà essere modificato in "polveri totali comprese nebbie oleose".

Dovrà essere verificato se il punto di emissione E9 "CALDAIETTA MURALE A GPL (impianto di degassificazione a servizio dell'essiccatoio)", indicato nella D.D. della Provincia di Asti attualmente in vigore come "Emissione non significativa ai sensi dell'art. 269 e dell'All. IV alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.", debba essere adeguato alle modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dal D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017, il quale stabilisce i limiti attribuibili ai piccoli-medi impianti: in caso affermativo, il punto di emissione E9 dovrà rispettare i limiti di cui alla Parte Terza dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (come modificati dal D. Lgs. 102 del 30/07/2020), secondo le tempistiche indicate ai commi 5 e 6 dell'art. 273-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (medi impianti di combustione "esistenti") o altrimenti indicate dall'Ente autorizzante.

Si fa infine presente che i punti di emissione associati ad eventuali caldaie ad uso civile dell'azienda, ad eventuali postazioni di ricarica batterie e sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto, dovranno risultare elencati nel quadro riassuntivo delle emissioni (inclusendo, per quanto riguarda le caldaie, l'indicazione della potenzialità termica e del tipo di combustibile impiegato), unitamente agli sfiati dei silos dei mangimi e all'emissione di NH₃ da stabulazione già presenti. Gli effluenti provenienti dalle postazioni di ricarica delle batterie Piombo-acido, se captati e convogliati in atmosfera, dovranno rispettare limiti pari a 2 mg/Nm³ per H₂SO₄. Le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori sono considerate trascurabili, purché sia utilizzato, come fluido di raffreddamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali processo.

Si fa presente che le operazioni di scarico, riempimento dei silos e movimentazione del mangime dovranno essere effettuate in modo da evitare, per quanto possibile, emissioni diffuse di polvere (a tale scopo, si condivide la modalità di riempimento dei silos proposta, che privilegia la diminuzione della velocità di scarico a scapito dell'aumento del tempo di scarico), tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs.152/2006. Si raccomanda, come già previsto dall'azienda, di provvedere ad una adeguata pulizia periodica del piazzale e degli spazi di manovra, oltre che all'immediata pulizia dei piazzali dopo lo scarico ed il carico degli animali. L'azienda ha inoltre previsto operazioni di pulizia quotidiana nei pressi delle zone di carico dei liquami per lo spandimento dai capannoni degli allevamenti, nel periodo in cui effettua tale attività. Si raccomanda di porre particolare attenzione durante l'operazione di pulizia settimanale a secco delle aree esterne e durante l'operazione di pulizia settimanale a secco dei capannoni, nell'evitare per quanto possibile l'emissione diffusa di polveri all'esterno dei capannoni stessi.

Si prende atto della valutazione puntuale e dettagliata dell'applicabilità delle singole tecniche elencate nella BATc 11 e, in particolare, delle tecniche attualmente individuate ed applicate al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico.

Dovrà essere garantita adeguata manutenzione della piantumazione presente nello stabilimento, utile per contribuire al benessere degli animali, al miglioramento dell'inserimento dell'allevamento nel paesaggio e alla limitazione della dispersione di odori e di polveri.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231

PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

Per quanto riguarda la gestione dei liquami, il proponente afferma di cedere la maggior parte degli stessi a due impianti per la produzione di biogas e di destinare la percentuale rimanente a spandimento su terreni sia di proprietà, sia in asservimento. Stanti le incongruenze sul quantitativo di effluenti prodotto annualmente si chiede di confermare i quantitativi effettivamente prodotti ed inviati a spandimento con verifica di conformità del dimensionamento della vasca di raccolta ai dettami della normativa regionale vigente. È inoltre necessario che la ditta giustifichi maggiormente l'applicazione delle BAT relative alle modalità di spandimento (BAT 21). Le modalità di spandimento e i tempi di interrimento devono essere tali da garantire la migliore efficienza possibile.

Per quanto riguarda lo spandimento (anche in caso di asservimento), si richiama quanto espresso nel documento relativo alla posizione tecnica di Arpa Piemonte: laddove applicabili, vanno privilegiate le tecniche che comportano l'incorporazione immediata delle deiezioni, consentendo il contenimento delle emissioni ed evitando il deflusso verso i corpi idrici superficiali. In alternativa, deve essere perseguita l'incorporazione degli effluenti nel più breve tempo possibile (anche immediata, con aratura o dischi) e comunque non oltre le 4 ore dalla distribuzione, come indicato nella BATc 22. La scrivente Agenzia non ritiene infatti generalmente condivisibili pratiche di spandimento che prevedano interrimenti ritardati, ad esempio a 12 ore dalla distribuzione od oltre, o su suolo nudo senza interrimento immediato o rapido: del resto, le BAT conclusions riportano che l'incorporazione dei reflui deve avvenire entro le 4 ore dalla distribuzione e che termini temporali superiori fino alle 12 ore costituiscono, in riferimento alla specifica BAT, eccezione (peraltro determinabile da elementi contingenti e comunque potenzialmente rimuovibili) e non la regola.

Sottolinea inoltre l'importanza della tecnica descritta dalla BAT 20.b, ossia la previsione di mantenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento e le zone ove vi è il rischio di deflusso verso i corpi idrici (ad esempio una striscia di terra non trattata).

L'applicazione di questa tecnica consentirebbe di evitare il deflusso degli effluenti nei corpi idrici superficiali, una delle cause più frequenti di inquinamento delle acque.

Si rammenta peraltro che con la D.D. 05/04/2012 n. 296 la Regione Piemonte ha recepito il decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm. e ii. e DGR n. 88-3598 del 19/03/2012 che prevede per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ambientali la presenza di fasce tampone inerbite o arboreo/arbustive lungo i corsi d'acqua in caso di spandimento in prossimità.

Per quanto riguarda gli odori, si prende infine atto delle MTD applicate in azienda, in relazione a quelle previste dalla BATc 13. La ditta, nelle proprie procedure di emergenza, ha inoltre previsto di effettuare un trattamento con il prodotto deodorante specifico in caso di odori molesti, spruzzandolo sulla crosta del vascone di stoccaggio e nei pozzetti.

Stante l'assenza allo stato attuale di esposti e di criticità, non risulta necessario che l'azienda predisponga un piano di gestione degli odori ai sensi della BATc 12.

Ciò detto, e premessa l'imprescindibilità dell'applicazione delle MTD al fine di impedire la formazione di odori, poiché la tipologia di attività costituisce potenziale fonte di emissioni maleodoranti si segnala all'ente autorizzante l'opportunità che nell'atto autorizzativo sia prescritta l'applicazione integrale di quanto previsto dalla BATc 12 (predisposizione di un piano di gestione degli odori secondo tutte le modalità indicate) e dalla Batc 26 (PMC), qualora si verificano/vengano segnalate situazioni di effettiva criticità (ad esempio, in caso di esposti non correlabili ad eventi annotati sul registro di impianto, quali guasti temporanei o interventi di manutenzione straordinaria).

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231

PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

4.2 Relazione di riferimento

Pur considerando le peculiarità del ciclo produttivo in questione, dovrà essere valutata, in conformità della normativa vigente, la predisposizione della relazione di riferimento di cui alla parte II, Titolo III bis, D.Lgs. 152/2006 s.m. e i. in relazione all'installazione IPPC in essere.

4.3 Rumore e vibrazioni

La Relazione di valutazione di impatto acustico allegata al procedimento è datata 20 giugno 2008, a firma del tecnico competente in acustica della ditta ELA S.R.L, già presentata in fase di autorizzazione IPPC. Dalla Relazione suddetta si evince che *"anche a seguito dell'ampliamento si ritiene di rispettare i limiti, in quanto l'incremento di rumore derivante dai nuovi capannoni di allevamento e dal nuovo capannone di deposito mezzi ed attrezzi è molto ridotto, non significativo.[...]"*.

Si evidenzia la necessità di mantenere in vigore le misure operative di cui al punto c) delle BAT 9 e BAT 10 (Emissioni sonore) per prevenire e ridurre le emissioni sonore.

4.4 PMC

In riferimento al PMC, si prende atto del documento presentato e si allega alla presente modello di PMC predisposto internamente ad Arpa Piemonte dal Coordinamento AIA, di cui il proponente dovrà tenere conto aggiornando, per quanto applicabile e necessario, il documento presentato.

Richiamato in toto quanto richiesto al par. 1.6 di tale modello, in relazione alla situazione in esame, si pone l'attenzione sulla necessità che nel monitoraggio di NH₃, che dovrà avere cadenza annuale, vengano quantificate sia le emissioni in aria di Ammoniaca in t/anno provenienti dall'intero processo (stabulazione, stoccaggio, spandimento), sia le emissioni in aria di Ammoniaca specifica da stabulazione espressa come flusso di massa annuo di NH₃ per ricovero in relazione al numero di capi medi allevati, secondo una delle tre metodiche indicate (cfr. BATc 25 e sezione 4.9.2 delle BATc).

In merito alla metodica di monitoraggio dell'NH₃, da individuarsi come detto tra le tre indicate nella BATc 25 (descritte in dettaglio nella sezione 4.9.2 delle BATc), la scrivente Agenzia ritiene maggiormente idoneo al contesto oggetto di valutazione il calcolo a partire da misurazione della concentrazione di ammoniaca, da effettuarsi con cadenza annuale nelle più gravose condizioni di esercizio. In relazione ai requisiti del monitoraggio indicati al par. 4.9.2 delle BATc, non si ritiene idoneo allo scopo l'utilizzo di DRAGER X proposto dall'azienda. Il monitoraggio dovrà essere effettuato mediante adsorbitori passivi, i quali dovranno essere posizionati uno per ogni lato di ciascun capannone di stabulazione, in corrispondenza delle finestrate/aperture maggiormente significative, le quali dovranno risultare massimamente aperte in relazione alla normale gestione.

Ai fini del monitoraggio della componente di NH₃ collegata alla fase di stoccaggio, dovranno inoltre essere posizionati da due a quattro ulteriori adsorbitori passivi, in prossimità del vascone del liquame, nelle più gravose condizioni di esercizio. Nel corso dei monitoraggi annuali di ammoniaca, i dati meteorologici della stazione della Rete Regionale individuata come riferimento dovranno essere elaborati per il periodo di monitoraggio e allegati a corredo delle misure effettuate.

Come già in previsione da parte dell'azienda, si pone inoltre l'attenzione sulla necessità che vengano altresì monitorate con frequenza almeno annuale le emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero, secondo una delle due metodiche indicate al par. 1.6 del modello PMC Arpa (cfr. BATc 27 e sezione 4.9.2 delle BATc), posto che nel contesto in esame la scrivente Agenzia ritiene preferibile il calcolo a partire da misurazione della concentrazione di polveri. A tal proposito, in relazione ai requisiti del monitoraggio indicati al par. 4.9.2 delle BATc non si ritiene idoneo allo scopo l'utilizzo di DRAGER X proposto dall'azienda: il campionamento dovrà avvenire con metodo gravimetrico e riferirsi alla norma UNI EN 13284-1:2017.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231

PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

A livello di PMC, l'azienda dovrà prevedere l'analisi delle acque del pozzo esistente ogni 5 anni, proponendo protocollo di analisi idoneo.

Per quanto concerne la sezione scarichi idrici, l'Agenzia scrivente propone, ai fini della definizione dei limiti allo scarico (limiti della tabella 2IV dell'allegato 2 della L.R. 13/90), i parametri: COD, BOD5, Azoto ammoniacale, ritenuti maggiormente significativi in ragione della natura dello scarico. Si propone la frequenza annuale per l'attuazione degli autocontrolli.

La scrivente Agenzia si riserva di formulare ulteriori valutazioni su quanto sopra espresso, a seguito della documentazione integrativa prodotta dalla ditta.

Infine, fermo restando il confronto puntuale con il modello di PMC fornito da Arpa, si chiede di inserire i seguenti indicatori:

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Consumo specifico risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi medi allevati *	m ³ /capo medio/anno	Calcolo	annuale
Consumo energetico specifico	Fabbisogno di energia (termica/elettrica) utilizzata rispetto al numero di capi medi allevati	MWh/capo medio/anno	Calcolo	annuale
Produzione di emissioni di ammoniaca (da stabulazione) specifica (BAT 30)	Flusso di massa annuo di NH ₃ per ricovero espresso in relazione al numero di capi medi allevati	kg NH ₃ /capo medio/anno	Calcolo	annuale
Consumo di azoto escreto (BAT 3)	Quantitativo di azoto escreto rispetto al numero di capi medi allevati	Kg/capo medio/anno	Calcolo	annuale
Consumo di fosforo escreto (BAT 4)	Quantitativo di fosforo escreto rispetto al numero di capi medi allevati	Kg/ capo medio/anno	Calcolo	annuale

* **"numero di capi medi allevati"**: si intende il numero di capi medi annui per categoria individuata dalle BATc (Nota: Le BATc di recepimento dei BREF prevedono invece di rapportarsi al "posto animale" inteso come spazio disponibile per capo in un sistema di stabulazione, tenuto conto della capacità massima di impianto.) Considerando il numero di capi medi allevati si ha la rispondenza reale dei consumi/produzioni dell'allevamento.

4.5 Altre considerazioni

Per quanto concerne i controlli svolti dall'Agenzia scrivente, si rimanda alle valutazioni ed eventuali criticità segnalate nell'ambito delle relazioni inerenti i controlli integrati a cadenza regionale.

Per il benessere animale nonché per gli aspetti di carattere igienico-sanitario, le eventuali criticità sono rimesse alla valutazione dell'ASL AT, qui richiamata per competenza.

Per quanto concerne la gestione dei reflui zootecnici, si rimanda agli obblighi e alle verifiche previste in applicazione di quanto previsto dal regolamento regionale 10/R/2007 e ss.mm. e ii., limitando la valutazione alle modalità di gestione in relazione alle MTD.

Conclusioni

Per quanto concerne la valutazione di compatibilità ambientale, non si rilevano da parte dell'Agenzia modifiche significative negative alle componenti ambientali.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231
PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

Per quanto concerne il riesame e la modifica dell'AIA vigente, l'Agenzia scrivente formula le richieste di integrazioni illustrate al paragrafo inerente all'AIA; l'Agenzia rimane pertanto in attesa della documentazione richiesta al fine di potersi esprimere esaurientemente.

Allegati:

- posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle Batc in ambito agro-zootecnico, trasmesso alla Regione Piemonte con prot. n. 113961 del 27/12/2018
- modello di PMC predisposto internamente ad Arpa Piemonte dal Coordinamento AIA

\$\$\$\$\$

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231

PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it